

COMUNE DI RAPOLANO TERME**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Seduta del 06.02.2001 ore _12.45_
 Presso il Palazzo Comunale di Rapolano Terme

Presiede FORZONI Alvaro, Sindaco - Assiste Dr. Diego Aquè, Segretario Comunale.

Assessori presenti alla deliberazione: n°_3__	Assessori assenti alla deliberazione: n°_1__
---	--

		P	A			P	A
1	BALDACCINI Patrizia		X	3	CASINI Susanna	X	
2	BRACCIALI Enzo	X		4	PINI Giulio	X	

Atto Nr. 18

Seduta del 06.02.2001

OGGETTO: Rateizzazione del carico tributario od extratributario. Art. 16/bis del regolamento delle entrate tributarie ed extratributarie.-

Visto per l'assunzione dell'impegno
 Il Capo Ufficio Ragioneria

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

Che, con deliberazione del C.C. n. 71 del 18/12/1998, è stato approvato il regolamento delle entrate tributarie ed extratributarie, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D.lgs. 15/12/1997, n.446;

Che in data 28/11/2000 con delibera C.C. n.51 detto regolamento è stato modificato con l'introduzione di un articolo per la rateizzazione delle entrate tributarie ed extratributarie;

Che l'art. 16/bis del sopracitato regolamento – rateizzazione – recita testualmente: “ il responsabile del servizio competente, su motivata richiesta del contribuente, tenuto conto delle condizioni economiche del medesimo risultanti da appositi accertamenti e dall'entità del credito vantato, può concedere, nel rispetto delle direttive al riguardo deliberate dalla giunta, che il carico tributario, se non diversamente disciplinato dalla normativa di settore, ed extratributario, venga rateizzato”;

Ritenuto pertanto, di dover procedere all'individuazione di specifici criteri direttivi in ordine alla rateizzazione del carico tributario ed extratributario, con specifico riferimento alle entrate di competenza del servizio finanze: I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili), T.A.R.S.U. (Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani Interni), imposta comunale sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, C.O.S.A.P. (Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche);

Precisato che il suddetto carico tributario deve intendersi in via ordinaria esclusivamente quello che viene a determinarsi a seguito di attività di recupero dell'evasione e/o elusione realizzata mediante l'emissione di specifici atti impositivi e sanzionatori, con esclusione, conseguentemente, da tale nozione del carico che viene a determinarsi a seguito della attività ordinaria di riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie per le quali è fatto rinvio alla specifica normativa di settore;

Rilevato, che ai fini della rateizzazione di che trattasi, occorre preliminarmente riferirsi all'entità del quantum, specificando al riguardo che potranno essere oggetto di esame le relative istanze solo di quei contribuenti – persone fisiche e giuridiche – il cui carico tributario od extratributario (comprensivo delle sanzioni ed interessi anche in ordine a diverse annualità impositive) sia, costituito, anche in riferimento alle condizioni economico-sociali dei contribuenti medesimi, da importi di non lieve entità, e, comunque, salvo i casi di soggetti in comprovate precarie condizioni economiche, di norma non inferiori a £.1.000.000.

Ritenuto, altresì, di schematizzare la suddetta rateizzazione nel seguente modo: da £.1.000.000 fino a £.3.000.000 in 6/12 mensilità, oltre £.3.000.000, fino a 24 mensilità a discrezione del funzionario, solo in circostanze del tutto eccezionali, fino a un massimo di 36 mensilità.

Precisato, infine, relativamente al carico tributario, come definito a seguito di controversie azionate dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale e quella Regionale, che il recupero del medesimo, essendone definito il procedimento –provvedimento di liquidazione e successiva eventuale iscrizione in ruolo coattivo – viene di norma attuato in unica soluzione, salvo il verificarsi di circostanze e condizioni del tutto eccezionali;

Considerato che compete al funzionario responsabile del servizio, tenuto conto delle direttive ed indirizzi più sopra espressi, determinarsi in merito alla concessione delle richieste di

rateizzazione e che per importi superiori a £.10.000.000, lo stesso potrà richiedere garanzia fideiussorica;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in merito;

Visto l'art. 48 del D.lgs n. 267/2000

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile rilasciati dal responsabile del servizio interessato;

Con voti unanimi resi nelle forme di legge:

DELIBERA

- 1) Di procedere, per le motivazioni di cui in premessa che si richiamano a formare parte integrante e sostanziale del presente atto, in applicazione dell'art. 16/bis del regolamento delle entrate tributarie ed extratributarie all'individuazione delle seguenti direttive in ordine alla rateizzazione del carico tributario ed extratributario:
 - a) per carico tributario ed extratributario deve intendersi esclusivamente quello che viene a determinarsi a seguito di attività di recupero dell'evasione e/o elusione realizzata mediante l'emissione di specifici atti impositivi, con esclusione, conseguentemente, da tale nozione del carico che viene a determinarsi a seguito della attività ordinaria di riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie per le quali è fatto rinvio alla specifica normativa di settore;
 - b) ai fini della rateizzazione di che trattasi potranno essere oggetto di esame le richieste presentate da parte di quei contribuenti – persone fisiche e persone giuridiche – il cui carico tributario od extratributario – comprensivo delle sanzioni ed interessi anche per diverse annualità impositive, sia costituito, anche in riferimento alle condizioni economico – sociali dei contribuenti medesimi, da importi di non lieve entità, e, comunque, salvo i casi di soggetti in comprovate precarie condizioni economiche, di norma no inferiori a £.1.000.000;
 - c) di precisare, relativamente al carico tributario, come definito a seguito di controversie azionate dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale e quella regionale, che il recupero del medesimo, essendone definito il procedimento – provvedimento di liquidazione e successiva eventuale iscrizione in ruolo coattivo-, viene di norma attuato in unica soluzione, salvo il verificarsi di comprovate circostanze e condizioni del tutto eccezionali;
- 2) Di dare atto che compete al funzionario responsabile del servizio, tenuto conto delle direttive ed indirizzi di cui ai precedenti punti del presente dispositivo, determinarsi in merito alla concessione delle richieste di rateizzazione, anche in ordine alla garanzia da richiedere per dare assicurazione all'assolvimento del pagamento del carico rateizzato.
- 3) Salvo quanto previsto da espresse direttive riferite a specifiche entrate comunali, il presente provvedimento trova applicazione altresì, in quanto compatibile, riguardo alle altre entrate comunali.
- 4) Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti, ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs 267/2000, i pareri favorevoli riportati in premessa che vengono allegati all'originale del presente provvedimento.

